

## Delibera n° 226

Estratto del processo verbale della seduta del  
**16 febbraio 2024**

**oggetto:**

SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E PREFETTURA DI TRIESTE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 1° OTTOBRE 2012 EMANATO IN APPLICAZIONE DELL'ART 3 TER, COMMA 2, DEL DL 211/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L 9/2012 E MODIFICATO DAL DL 52/2014, CONVERTITO IN L 81/2014 E REVISIONATO DALL'ACCORDO REP. ATTI N. 188/CU DEL 30 NOVEMBRE 2022. (REMS DI TRIESTE). APPROVAZIONE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	assente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	assente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e, in particolare, il comma 2 dell'art. 3, che prevede che le regioni esercitano le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi;

**Visto** l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, recante: «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria»;

**Visto** il decreto legislativo 23.12.2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria) che disciplina, ai sensi dello Statuto di Autonomia, le modalità per l'attuazione del trasferimento al Servizio sanitario della Regione Friuli – Venezia Giulia delle funzioni in materia di sanità penitenziaria già avvenute per le altre Regioni con il D.P.C.M. 1 aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria) ed in particolare il comma 2 dell'art. 2 (Trasferimento delle funzioni sanitarie), secondo il quale la Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie regionali nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari nonché i servizi minorili;

**Visto** il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e contenente disposizioni volte al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

**Rilevato** che l'articolo 3-ter del citato decreto, rubricato «Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», al fine di completare il processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari dispone, in particolare, che:

- siano definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
- a decorrere dalla data del 31 marzo 2015 gli ospedali psichiatrici siano chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia siano eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie sopra citate;
- il giudice disponga l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia nei soli casi in cui siano acquisiti elementi tali da ritenere che ogni misura diversa sia inidonea ad assicurare cure adeguate e a far fronte alla pericolosità sociale;
- che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose debbano essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute

mentale e inserite all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale;

**Visto** il Decreto del Ministero della Salute 1° ottobre 2012, Allegato A, recante «Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia» che dispone, in particolare, che:

- siano istituite delle strutture residenziali sanitarie, con funzione terapeutico-riabilitativa e socio riabilitativa, per l'accoglienza di soggetti affetti da disturbi mentali, autori di fatti che costituiscono reato, ai quali sia stata applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
- tali strutture residenziali, denominate Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (di seguito REMS), debbano essere realizzate e gestite dal Servizio sanitario delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- la gestione interna di tali strutture sia di esclusiva competenza sanitaria;
- per l'attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, che non costituisce competenza del Servizio sanitario nazionale né dell'Amministrazione penitenziaria, le Regioni e le Province autonome, ove necessario, attivano specifici accordi con le Prefetture, che tengano conto dell'aspetto logistico delle strutture, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza;

**Visto** il decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 102 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, recanti integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria)" con il quale sono state trasferite anche le funzioni sanitarie relative al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari il cui esercizio è assicurato tramite le aziende sanitarie regionali;

**Visto** in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 102/2016 citato che ha aggiunto il comma 3 bis all'art. 2 del d.lgs. n. 274/2010 che stabilisce che "sono trasferite al Servizio sanitario della Regione le funzioni sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie regionali";

**Vista** la L. 30 maggio 2014, n. 81 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari) che ha previsto l'istituzione delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (di seguito R.E.M.S.), quali strutture residenziali sociosanitarie territoriali, o moduli, destinate ad accogliere prioritariamente le persone cui è stata comminata la misura di sicurezza in via definitiva, ferma restando la necessità, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 4, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), di assicurare accoglienza anche ai destinatari di misura di sicurezza provvisoria;

**Preso atto** che la Giunta regionale, con delibera n. 444 del 13 marzo 2015 (Programma per la realizzazione di strutture sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Rimodulazione. Approvazione definitiva), ha approvato il programma relativo alla realizzazione di strutture sanitarie regionali finalizzate al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

**Preso atto** che la Giunta regionale, con delibera n. 622 del 2 aprile 2015 (Programma di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. piano per la gestione transitoria della funzione), ha approvato il documento «Piano per la gestione transitoria della funzione di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari»;

**Visto** l'Accordo di Conferenza Unificata 26 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 17/CU/2015), concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, che sancisce, all'articolo 6, che i servizi di sicurezza e vigilanza perimetrale siano attivati sulla base di specifici Accordi con le Prefetture, anche sulla base delle informazioni contenute nei fascicoli degli internati;

**Vista** la delibera della Giunta regionale dell'8 settembre 2017 n. 1679 di approvazione di uno schema di accordo quadro tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Prefettura di Trieste, Prefettura di Udine e Prefettura di Pordenone relativa al programma di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

**Visto** l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. n. 188/CU del 30 novembre 2022 che costituisce regolamentazione vincolante e aggiornata per lo svolgimento delle attività comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e finalizzate alla presa in carico delle persone con infermità psichiche autrici di reato, riconosciute dall'Autorità Giudiziaria incapaci o parzialmente capaci di intendere e di volere e socialmente pericolose, con consequenziale applicazione di una misura di sicurezza detentiva o non detentiva, in conformità alla Legge 30 maggio 2014, n. 81;

**Visto** altresì che l'Accordo di Conferenza Unificata 30 novembre 2022 innanzi citato prevede, all'articolo 11, che le Regioni e le Province Autonome attuano forme di collaborazione – anche attraverso accordi specifici – con le Prefetture cui è demandato il servizio di sicurezza e la sorveglianza esterna delle REMS;

**Visto** il parere espresso nel corso del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica del 26 aprile 2023;

**Vista** la nota GRFVG-GEN-2024-053926 di data 26 gennaio 2024 con la quale la Prefettura di Trieste, ad esito dell'istruttoria del Ministero dell'Interno, ha comunicato che non sussistono motivi ostativi alla stipula dell'Accordo;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare il documento "Schema di Accordo tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Prefettura di Trieste in attuazione del Decreto Ministeriale 1° ottobre 2012 emanato in applicazione dell'art. 3 *ter*, comma 2, del Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal Decreto Legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in Legge 30 maggio 2014, n. 81 e revisionato dall'Accordo Rep. Atti n. 188/CU del 30 novembre 2022", allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di delegare il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) alla sottoscrizione dello schema di Accordo di cui al precedente punto 1).
- 3) Di dare mandato al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) di trasmettere copia dello Schema di Accordo di cui al precedente punto 1) sottoscritto dalle parti alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE